

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio in persona di:

dr. Marcello Colasanto	Presidente
dr. Giuseppe Limitone	Giudice rel.
dr. Paola Cazzola	Giudice

visto il ricorso che precede ed i documenti allegati, di cui al fascicolo n. **1556/11**;

sentita la relazione del giudice incaricato;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

rilevato che TRENTIN Orlando, già dichiarato fallito quale socio della Plastifer snc di Orlando TRENTIN con sentenza di questo Tribunale in data 8.8.2005, fallimento chiuso con decreto in data 11.8.2010 per riparto finale (art. 118 n. 3 l.f.), ha chiesto l'esdebitazione con ricorso depositato il 10.8.2011;

ritenuto, tuttavia, che sussistano condizioni ostative ex art. 142, co. 1, l.f., risultanti dagli atti e dalle relazioni del Curatore, quali:

- l'aver contribuito ad aggravare il dissesto ritardando la dichiarazione di fallimento, mediante la non corretta appostazione di poste di bilancio quali, in particolare, le rimanenze ed i crediti,

che, se correttamente esposti, avrebbero da subito fatto emergere perdite rilevanti sin dagli esercizi 2000-2001, circostanza confermata al Curatore dallo stesso ricorrente TRENTIN, che ha dichiarato che la valorizzazione del magazzino veniva concordata con il consulente della società in fase di chiusura del bilancio (v. pagg. 10-11 della relazione ex art. 33 l.f. in data 14.9.2005);

- a ciò si aggiunga l'operazione, compiuta nel periodo antecedente il fallimento, di sostanziale svuotamento della clientela in favore della società T3 Progetti srl, partecipata dai suoi familiari, con cui ha di fatto ceduto a terzi l'azienda in un'epoca in cui avrebbe già dovuto essere emersa l'insolvenza (e, quindi, non avrebbe dovuto essere posta in essere alcuna operazione del genere), con ogni conseguenza in termini di maggior danno per i creditori, per non essere stato tempestivamente chiesto il fallimento in proprio;

- si confronti in proposito il parere reso dal legale interpellato dal Curatore (all. 4, comparsa del creditore C.M.L. A&G. srl), secondo il quale *"a partire da maggio 2004 si evince essersi attuato cioè tra le due società un vero e proprio trasferimento di azienda, con contestuale sviamento*

di clientela, atteso che T3 Progetti è subentrata nel complesso dei beni e degli strumenti della attività imprenditoriale di Plastifer, mantenendo identità di struttura ed oggetto e con continuità delle prestazioni lavorative”;

ritenuto, con la Suprema Corte, che non possa darsi esdebitazione del fallito in presenza di “atti di disposizione del proprio patrimonio, anche posti in essere prima del fallimento, già nella consapevolezza della irreversibilità del dissesto ed alternativi alla tempestiva domanda di fallimento in proprio. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo [...] all'affitto d'azienda, concesso per canoni inadeguati, a società terza costituita da un familiare e senza che all'apertura della procedura seguisse l'immediato rilascio del bene, per il quale si erano quindi rese necessarie azioni recuperatorie da parte del curatore).” (così. Cass. 23 maggio 2011 n. 11279);

ritenuto, con la miglior dottrina, che per la valorizzazione di tali condizioni ostative non sia necessario attendere l'esito di un processo penale eventualmente pendente, né, tanto meno, che occorra il giudicato sul punto, attesa l'autonomia delle due fattispecie penalistica e fallimentaristica, e così pure varrebbe per l'eventuale proscioglimento in sede penale (potendo il giudice in questa sede giungere a diverse conclusioni), o per il mancato esercizio dell'azione penale;

ritenuto, quindi, che l'esdebitazione non possa essere concessa, per mancanza del requisito della meritevolezza;

P. Q. M.

visto l'art. 142 l.f.;

rigetta la domanda di esdebitazione di TRENTIN Orlando, proposta con ricorso del 10.8.2011.

Si comunichi a tutti gli interessati.

Vicenza, 9.2.2012.

Il Presidente.

IL CASO.it